CAMERA DEI DEPUTATI N. 3985

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCON, CAUSI, GIANCARLO GIORGETTI, PALESE, SBERNA, PALMIERI, PANNARALE, PATRIARCA, MELILLA, NARDUOLO, CIVATI, PAGLIA, ALBINI, PELLEGRINO, FOSSATI, REALACCI, NICCHI, PATRIZIA MAESTRI, AIRAUDO, CENNI, FASSINA, RUBINATO, FRATOIANNI, MOGNATO

Introduzione dell'articolo 111-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante la disciplina degli operatori bancari di finanza etica

Presentata il 19 luglio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il drammatico epilogo del *crack* finanziario della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa ha travolto le aspettative e la buona fede di decine di migliaia di risparmiatori. Le sofferenze sono legate a gestioni clientelari, prestiti concessi sulla base di logiche relazionali molto più che finanziarie e, più in generale, a un comportamento fortemente pro-ciclico.

Mentre i grandi gruppi esteri traballano a causa di speculazione, derivati e dintorni (vedi l'allarme del fondo monetario internazionale su Deutsche Bank). Da tempo ormai il mondo della finanza ha distolto l'attenzione da famiglie e imprese, concentrandosi su prodotti finanziari e speculativi più remunerativi.

Di contro, la gravità della situazione finanziaria che ha posto come emergenza il tema della povertà relativa, dell'esclusione finanziaria e della disoccupazione, ha ridato impulso, dopo anni di emarginazione legata al suddetto modello finanziario ultraliberista, a intermediari finanziari, come la finanza etica, che investono, invece, in un modello economico di benessere sobrio

e solidale, grazie a un meccanismo finanziario virtuoso con il quale le comunità locali costruiscono e sostengono le imprese dell'economia solidale investendo i propri risparmi per soddisfare bisogni di credito delle micro imprese, delle persone fisiche singole e delle famiglie che rientrano nella categoria definita col triste eufemismo di « soggetti non bancabili ».

La finanza etica, dunque, propone un diverso approccio rispetto al concetto classico di finanza, senza però ripudiarne i meccanismi di base quali l'intermediazione, la raccolta e il prestito, ma riformulandone i valori di riferimento, e cioè la persona e non il capitale, l'idea e non il patrimonio, l'equa remunerazione dell'investimento e non la speculazione. La stessa mira a introdurre come parametri di riferimento, oltre al rischio e al rendimento, anche il riflesso dell'investimento sull'economia reale oltre che a modificare i comportamenti finanziari in senso più sociale e a finanziare tutte le attività che si muovono in un'ottica di sviluppo umanamente ed ecologicamente sostenibile, tra cui quelle tradizionali del cosiddetto settore *non profit* come la cooperazione sociale e internazionale, l'ecologia, la tutela dei diritti umani, le attività culturali e artistiche, sia quelle più di frontiera come il commercio equo e solidale, l'agricoltura biologica, la produzione ecocompatibile e più in generale tutte quelle attività imprenditoriali che producono sul territorio un beneficio sociale e/o ambientale.

La finanza etica, inoltre, propone di selezionare gli investimenti oltre che sulla base delle analisi delle *performances* aziendali e dei rendimenti economici anche in considerazione dell'impatto sociale e ambientale del progetto realizzato, ragioni per cui ha avuto, nel corso degli ultimi vent'anni, una forte evoluzione.

Proponiamo dunque di modificare il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introducendo l'articolo 111-*bis* che definisce gli operatori bancari di finanza etica e stabilisce che, per tali istituti di credito, la quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio non concorre a formare il reddito imponibile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:

« ART. 111-*bis*. – (*Finanza etica*). – *1*. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti prìncipi:

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche anche dal punto di vista sociale e ambientale;

b) danno evidenza pubblica, anche via *web*, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede dell'attività;

c) devolvono almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni *non profit* o imprese sociali;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da una gestione interna a forte orientamento democratico e partecipativo caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 10 ».

2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

17PDL0044820